

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

relativa al ritiro del riferimento del documento d'armonizzazione HD 271 S 1 «Sicurezza degli elettrodomestici e apparecchi analoghi — norme particolari per i giocattoli elettrici la cui tensione nominale di alimentazione non supera i 24 V»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/450/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dei giocattoli⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

previa consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 88/378/CEE prevede che i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini;

considerando che i giocattoli sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 88/378/CEE se risultano conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono la normativa armonizzata;

considerando che i riferimenti del documento d'armonizzazione HD 271 S 1 «Sicurezza degli elettrodomestici e apparecchi analoghi — norme particolari per i giocattoli elettrici la cui tensione nominale di alimentazione non supera i 24 V» e dei suoi emendamenti 1, 2 e 3 sono stati

pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 155 del 23 giugno 1989 e n. C 34 del 9 febbraio 1991;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 88/378/CEE, la Francia ha adottato provvedimenti di restrizione del mercato contro i giocattoli elettrici alimentati da pile, che la Francia ha notificato tali provvedimenti tramite una clausola di salvaguardia motivata da una lacuna nel documento di armonizzazione HD 271 S 1;

considerando che la lacuna constatata dalla Francia riguarda le condizioni d'applicazione delle prove di corto circuito ai compartimenti a pila dei giocattoli elettrici;

considerando che per tal motivo la Commissione è tenuta ricorrere al comitato 83/189;

considerando che tale punto è stato reiteratamente discusso dal comitato 83/189 e che la Francia ritiene che non basti procedere a prove di corto circuito dei soli giocattoli elettrici i cui compartimenti a pila non hanno superato le prove di resistenza meccanica, e a sostegno della propria argomentazione cita l'incidente di ustione di un bambino che aveva provocato un corto circuito inserendo l'antenna della propria automobilina teleguidata nel compartimento a pila da lui aperto per cambiare le pile;

considerando che, dopo aver esaminato le informazioni prodotte dalla Francia e sentito il parere del comitato 83/189, la Commissione riconosce l'esistenza di una lacuna nel documento di armonizzazione HD 271 S 1 per i giocattoli elettrici alimentati da pile;

considerando quindi che i riferimenti del documento d'armonizzazione HD 271 S 1 e dei suoi emendamenti devono essere ritirati dalla pubblicazione,

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 6. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I riferimenti del documento d'armonizzazione HD 271 S 1 «Sicurezza degli elettrodomestici e apparecchi analoghi — norme particolari per i giocattoli elettrici la cui tensione nominale di alimentazione non supera i 24 V» e dei suoi emendamenti 1, 2 e 3 sono ritirati dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per quanto riguarda la loro applicazione ai compartimenti a pila dei giocattoli elettrici.

2. Gli Stati membri ritirano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono il documento d'armonizzazione

HD 271 S 1 e i suoi emendamenti dalla pubblicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione